



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 54

1^a COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

311^a seduta: mercoledì 19 gennaio 2022

Presidenza del presidente PARRINI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(2310) ZANDA ed altri. – Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGNI. – Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. – Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2346) COMINCINI ed altri. – Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia

di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2361) SALVINI ed altri. – Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. – Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, relatore Pag. 3

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 4

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani): Misto-I-C-EU-NdC (NC); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

I lavori hanno inizio alle ore 17,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(2310) ZANDA ed altri. – *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci*

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGI. – *Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco*

(2266) LA RUSSA. – *Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni*

(2346) COMINCINI ed altri. – *Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali*

(2361) SALVINI ed altri. – *Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci*

(2393) PAGANO ed altri. – *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2310, 2245, 2266, 2346, 2361 e 2393, sospesa nella seduta dell'11 gennaio.

Comunico di aver predisposto un nuovo testo, nel quale sono inserite le proposte contenute nell'emendamento 175.20 (testo 3), presentato al disegno di legge di bilancio (A.S. 2448), e che non era stato accolto dal Governo in quella sede. Ricordo che la maggior parte delle questioni poste nel testo unificato precedentemente in esame era stata recepita nella legge di bilancio, ai commi 583 e seguenti.

Preciso che il nuovo testo è stato presentato e condiviso nel Comitato ristretto che si è svolto alle ore 16. Propongo pertanto di adottare il nuovo testo, pubblicato in allegato, come base per il seguito dell'esame, in sostituzione del precedente testo unificato, e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 10 di lunedì 31 gennaio. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,25.

ALLEGATO

**NUOVO TESTO 2 ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DDL N. 2310, 2266, 2361, 2245, 2346, 2393**

NT 2

IL RELATORE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori locali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 583:

1) alla lettera *h*), le parole «22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»;

2) alla lettera *i*), le parole «16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

b) al comma 584, le parole «delle misure indicate al medesimo comma 583» sono sostituite dalle seguenti: «della differenza tra l'indennità spettante nel 2021 e le misure indicate al comma 583»;

c) al comma 585, le parole: «ed ai presidenti dei consigli comunali» sono sostituite dalle seguenti: «, ai presidenti dei consigli comunali, ai presidenti e agli assessori delle unioni di comuni» e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale possono, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare e delle risorse attribuite all'ente, adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali. A decorrere dal 2022, ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali cessa di applicarsi la riduzione disposta dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;

d) al comma 586, le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 124 milioni di euro per l'anno 2022, di 181 milioni di euro per l'anno 2023 e di 263 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Art. 2.

(Permessi a favore dei consiglieri provinciali)

1. All'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole: «nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché i consiglieri provinciali».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei giovani sindaci)

1. Ai sindaci, che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore ai 35 anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'amministrazione locale, presso cui il mandato elettorale è espletato e per il relativo periodo, provvede al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 3 agosto 1995, n. 335, e determinata nella misura minima disciplinata dal comma 29, secondo periodo, del medesimo articolo. Si applicano le aliquote contributive previste per i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate.

2. Ai fini del rimborso del maggior onere derivante ai comuni dall'applicazione del comma 1, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è ulteriormente incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 24 milioni di euro nell'anno 2022, 36 milioni di euro nell'anno 2023 e 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del pro-

gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
